

Prot. n.: 8/2015

Spett.le
GES.A.P. SPA**PALERMO**

Palermo, 16 gennaio 2015

Oggetto: **Bando di gara GES.A.P. S.p.A. “*ampliamento piazzale aeromobili – integrazione area pavimentata lato Palermo – Aeroporto Falcone Borsellino*”. Termine offerte e gara: 17 febbraio e 18 febbraio 2015. Importo complessivo appalto: € 8.259.715,67**

Con riferimento alla procedura in oggetto, ci permettiamo di segnalare quanto segue:

1. Clausola III B bando e punto 13 disciplinare: sono indicate quali lavorazioni “*scorporabili*” le cat. OG6, OG11 e OS10. Per la cat. OG6 è indicato il limite massimo di subappaltabilità del 30%, si rileva che anche se l'importo di tale categoria supera il 15% dell'importo totale dell'appalto, la stessa non rientra tra le categorie specialistiche per le quali il subappalto è limitato nella suddetta misura. Invero, la cat. OG6 non rientra nell'elenco di cui all'art. 12 legge n. 80/2014 a cui fa rinvio l'art. 37 c. 11 D.lgs. n. 163/06. Pertanto, ai sensi di legge, la cat. OG6 è interamente subappaltabile.

Anche per la cat. OG11 è indicato il limite massimo di subappaltabilità del 30%, la quale pur rientrando tra quelle specialistiche indicate nell'art. 12 Legge n. 80/2014, il relativo importo non supera il 15% dell'importo totale dei lavori ma è pari all'8%. Pertanto, ai sensi dell'art. 37 c. 11, la cat. OG11 è interamente subappaltabile.

Per la cat. OS10 è indicata la facoltà di subappalto al 100%. Si osserva che l'importo di tale categoria non supera l'importo per esser considerata ai sensi dell'art. 108 c. 3 DPR n. 207/10 cat. scorporabile (10% dell'importo complessivo dell'appalto oppure € 150.000: “Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a 150.000 euro”). Conseguentemente, l'importo della cat. OS10 dovrebbe esser ricompreso nella categoria prevalente OS26. Per completezza di esposizione, si eccepisce, altresì, la discrasia tra il bando che ritiene subappaltabile al 100% la cat. OS10 e il disciplinare laddove sembra voler richiedere il 70% dei requisiti di qualificazione al concorrente e solo per il restante 30% attribuire la facoltà di subappalto.

2. Clausola IX bando e punto 11.8 disciplinare: è richiesta una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico per almeno € 75 mln. In merito l'art. 125 c. 2 DPR n. 207/10 prescrive un importo pari al 5% della somma assicurata per le opere (€ 8.259.715,67 x 5%= € 413.985,78) con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5 mln. Appare evidente l'ingiustificato e sproporzionato importo richiesto nel bando, che conduce la stazione appaltante a dettare regole più severe e stringenti limitando di fatto l'ambito partecipativo. Prescrizioni limitative su cui si è pronunciato il

Consiglio di Stato con Parere 6 febbraio 2006, citato nella Determinazione n. 1/2014
l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Stante quanto sopra segnalato si chiede a Codesta Spett.le stazione appaltante di
voler rettificare il bando e il disciplinare.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

(Giuseppe La Rosa)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giuseppe La Rosa', written in a cursive style.